

Tabella PS.13. - ELEMENTI DELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IVS - LIBERI PROFESSIONISTI (milioni di euro)

ENTI O GESTIONI	ANNI	Indicatori di equilibrio							
		Numero assicurati	Numero prestazioni	Importo per contributi	Importo per prestazioni	Contributi per prestazione		Importi medi (in euro)	
						Assicurati per numero prestazioni	Contributi per prestazione	Contributi	Prestazioni
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (1) / (2)	(6) = (3) / (4)	(7)	(8)
Cassa Naz. Previdenza Avvocati e Procuratori	2007	136.818	23.890	728	516	5,73	1,41	5.321	21.586
	2008	-	-	-	-	-	-	-	-
Cassa Nazionale Notariato	2007	5.312	2.380	210	161	2,23	1,30	39.533	67.647
	2008	-	-	-	-	-	-	-	-
Cassa Nazionale Ingegneri ed Architetti	2007	138.124	12.076	548	222	11,44	2,47	3.964	18.389
	2008	-	-	-	-	-	-	-	-
Cassa Nazionale Prev. Assistenza Geometri	2007	93.487	25.065	375	295	3,73	1,27	4.016	11.761
	2008	-	-	-	-	-	-	-	-
Cassa Nazionale Previdenza Dott. Commercialisti	2007	47.322	4.809	472	149	9,84	3,16	9.972	31.004
	2008	-	-	-	-	-	-	-	-
Cassa Naz. Previdenza Ragionieri e Periti Comm.li	2007	33.360	5.751	231	134	5,80	1,72	6.930	23.312
	2008	-	-	-	-	-	-	-	-
ENPA CL - Ente Prev. Consulenti del Lavoro	2007	21.965	6.282	85	49	3,50	1,74	3.861	7.752
	2008	-	-	-	-	-	-	-	-
ENPAM - Ente Naz. Prev.le Ass.za Medici	2007	337.798	146.544	1.755	924	2,31	1,90	5.195	6.305
	2008	-	-	-	-	-	-	-	-
- Fondo di previdenza generale	2007	337.798	103.815	607	180	3,25	3,37	1.798	1.737
	2008	-	-	-	-	-	-	-	-
- Fondo medici di medicina generale	2007	69.423	25.311	882	572	2,74	1,54	12.709	22.583
	2008	-	-	-	-	-	-	-	-
- Fondo medici ambulatoriali	2007	16.629	11.303	242	139	1,47	1,74	14.529	12.262
	2008	-	-	-	-	-	-	-	-
- Fondo medici specialisti esterni	2007	923	6.115	24	34	0,15	0,70	25.569	5.478
	2008	-	-	-	-	-	-	-	-

segue: Tabella PS.13. - ELEMENTI DELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IVS - LIBERI PROFESSIONISTI (milioni di euro)

ENTI O GESTIONI	ANNI	Numero assicurati	Numero prestazioni	Importo per contributi	Importo per prestazioni	Indicatori di equilibrio		Importi medi (in euro)	
						Assicurati per numero prestazioni	Contributi per prestazione	Contributi	Prestazioni
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (1) / (2)	(6) = (3) / (4)	(7)	(8)
ENPAV - Ente Naz. Prev. Ass.za Veterinari	2007	24.902	5.980	49	25	4,16	1,96	1.970	4.189
	2008	-	-	-	-	-	-	-	-
ENPAF - Ente Naz. Prev. Ass.za Farmacisti	2007	71.373	26.619	246	146	2,68	1,68	3.444	5.491
	2008	-	-	-	-	-	-	-	-
ENPAP - Ente nazionale previdenza assistenza psicologi	2007	27.911	719	55	1	38,82	84,44	1.966	904
	2008	-	-	-	-	-	-	-	-
EPPI - Ente nazionale previdenza periti industriali	2007	13.829	959	50	2	14,42	31,37	3.616	1.662
	2008	-	-	-	-	-	-	-	-
ENPAPI (ex IPASVI)Ente nazion.prev.professione infermieristica	2007	14.275	214	44	..	66,71	-	3.049	..
	2008	-	-	-	..	-	-	-	..
ENPAB - Ente nazionale previdenza assistenza biologi	2007	9.566	169	27	..	56,60	-	2.807	..
	2008	-	-	-	..	-	-	-	..
INPGI - Gestione previdenziale separata per il lavoro autonomo	2007	20.496	529	26	..	38,74	-	1.288	..
	2008	-	-	-	..	-	-	-	..
ENPAIA - Gestione agrotecnici	2007	1.121	-	1	-	-	-	917	-
	2008	-	-	-	-	-	-	-	-
ENPAIA - Gestione periti agrari	2007	3.184	247	7	..	12,89	-	2.117	..
	2008	-	-	-	..	-	-	-	..
EPAP - Ente nazionale previdenza assistenza pluricategoriale	2007	17.556	613	50	1	28,64	63,56	2.857	1.287
	2008	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	2007	1.018.399	262.846	4.958	2.624	3,9	1,9	4.869	9.982
	2008	-	-	-	-	-	-	-	-

(..) dato inferiore a 0,5 milioni di euro

Fonte: MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

6.3 – TRATTAMENTI A SOSTEGNO DEL REDDITO E TRATTAMENTI A SOSTEGNO DEL SALARIO

In questa sezione vengono analizzate le prestazioni, erogate dalle Gestioni INPS “Prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti” e “Interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali” di cui agli artt. 24 e 37 della Legge n. 88/89, al fine di garantire un’integrazione del reddito (quali, i trattamenti di famiglia, le prestazioni economiche di malattia, di maternità e TBC) o del salario (ovvero i trattamenti di disoccupazione e di cassa integrazione guadagni, le indennità di mobilità, i sussidi e i pensionamenti anticipati).

6.3.1 - Trattamenti a sostegno del reddito

Tra le misure a sostegno del reddito sono compresi i trattamenti di famiglia, quali ad esempio l’assegno al nucleo familiare, e le prestazioni economiche di malattia, di maternità e antitubercolare.

In materia di assegno al nucleo familiare, si segnala il Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia “Rivalutazione per l’anno 2008 della misura degli assegni e dei requisiti economici, ai sensi dell’art. 65, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (assegno per il nucleo familiare numeroso) e ai sensi dell’art. 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (assegno di maternità)”, che stabilisce l’adeguamento dell’assegno mensile per nucleo familiare, per l’anno 2008, nella misura intera di 124,89 euro. L’assegno mensile di maternità da corrispondere per le nascite, affidamenti preadottivi e adozioni senza affidamento, è pari, nella misura intera, a 299,53 euro.

È stato, inoltre, emanato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia 25 marzo 2008 “Rideterminazione dell’assegno per i nuclei familiari con almeno un componente inabile e per i nuclei orfanili” che detta i criteri per rideterminare i livelli di reddito e gli importi dell’assegno per i nuclei familiari indicati nel titolo del decreto, secondo quanto previsto dall’art. 1, c. 200, della legge n. 244/2007.

Per quanto riguarda l’analisi dal punto di vista delle entrate contributive e delle prestazioni erogate nonché sul numero di assicurati e beneficiari dei trattamenti di famiglia, di malattia, di maternità e antitubercolari si rimanda alle specifiche tabelle PS.25, PS.26, PS.27 e PS.28 pubblicate nell’Appendice statistica.

6.3.2 - Trattamenti a sostegno del salario

Tra i trattamenti a sostegno del salario sono compresi i trattamenti di disoccupazione e di cassa integrazione guadagni (ordinaria e straordinaria), le indennità di mobilità, i sussidi e i pensionamenti anticipati.

È stato emanato il Decreto legge 3 giugno 2008, n. 97 “Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e proroga di termini”, convertito, con modificazioni, nella legge 2 agosto 2008, n. 129 con cui, all’art. 4-ter si prevede lo stanziamento di 10 milioni di euro destinati alla Cassa integrazione guadagni straordinari per il settore pesca al fine di concedere, nell’anno 2008, ammortizzatori sociali per poter fronteggiare la particolare situazione di crisi del settore. Si stabilisce, altresì, che la concessione è subordinata alla realizzazione di programmi per la gestione della crisi, definiti con accordi in sede governativa da effettuarsi entro il 30 settembre 2008.

È stato emanato il Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria” convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2008, n. 31 con cui, all’art. 6 bis sono prorogati, fino al 2009, gli ammortizzatori sociali per i lavoratori licenziati da enti non commerciali nel settore della sanità privata in crisi aziendale.

Per quanto riguarda l’analisi, dal punto di vista delle entrate contributive e delle prestazioni erogate nonché sul numero di assicurati e beneficiari dei trattamenti di disoccupazione, di Cassa integrazione guadagni ordinaria per gli operai dell’industria e dei salariati agricoli, di Cassa integrazione guadagni straordinaria per gli operai ed impiegati ed indennità di mobilità, si rimanda alle specifiche tabelle PS.19, PS.20, PS.21 e PS.22 pubblicate nell’Appendice statistica.

Per ciò che riguarda i pensionamenti anticipati, nell’Appendice statistica sono presenti le tabelle Appendice PS.23, indicante il numero prepensionamenti erogati dall’INPS, vigenti al 1° gennaio 2008, distinto per settore di attività e anno di decorrenza e Appendice PS.24, contenente un’analisi delle prestazioni per pensionamenti anticipati riferite all’anno 2007 e desunte dai dati di bilancio consuntivo dell’INPS.

6.4 – SERVIZI E TRASFERIMENTI SOCIO-ASSISTENZIALI

6.4.1 – Il sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali territoriali (n.d.)

6.4.2 – Fondo Nazionale per le Politiche Sociali

Il Fondo nazionale per le politiche sociali (FNPS) ha rappresentato anche per l’anno 2008 la principale fonte di finanziamento delle politiche socio-assistenziali a livello statale. Come per i precedenti anni, lo Stato ha provveduto in via prioritaria all’integrale finanziamento degli interventi costituenti diritti soggettivi per poi procedere ad un trasferimento indistinto delle risorse destinate alle Regioni e alle Province autonome, secondo il piano di riparto elaborato ed approvato in sede di Conferenza Unificata. Nell’anno 2008 l’ammontare complessivo del FNPS è stato di 1.464.233.696 euro, registrando una flessione rispetto agli anni precedenti (Tabella PS.14), flessione che ha riguardato la parte di risorse assegnate agli enti territoriali pari a 656.451.149 euro e quella attribuita al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali che è scesa a 41.182.547 euro.

La tabella che segue mostra il piano di riparto triennale del Fondo per il periodo 2006-2008.

I fondi destinati all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale riguardano i finanziamenti finalizzati a sostenere i cosiddetti diritti soggettivi, ossia le misure di assistenza sociale istituiti con legge nazionale e, dunque, esigibili sull’intero territorio nazionale. Tale quota costituisce la parte più considerevole dei trasferimenti complessivi.

I fondi destinati alle Regioni e alle Province autonome sono finalizzati al finanziamento delle reti integrate dei servizi sociali territoriali, così come previsto dalla legge quadro di riforma del settore, legge 328/2000. Nel 2007 si è registrato un aumento delle risorse assegnate, tanto che queste rappresentavano più della metà del finanziamento complessivo (circa il 55,7%). Nel 2008 si rileva invece una flessione tale da riportare il livello dello stanziamento ad un valore inferiore anche a quello del 2006.

Tabella PS.14. – RIPARTO FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI - (anni 2006, 2007, 2008)

ENTI DESTINATARI	ANNI		
	2006	2007	2008
Fondi destinati all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per il finanziamento degli interventi costituenti diritti soggettivi quali:	755.429.000	732.000.000	766.600.000
Agevolazioni ai genitori di persone con handicap grave (art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104)	148.000.000	176.400.000	219.600.000
Assegni ai nuclei familiari (art. 65, legge 23 dicembre 1998, n. 448)	326.000.000	319.000.000	315.000.000
Assegni di maternità (art. 66, legge 23 dicembre 1998, n. 448)	240.000.000	233.000.000	229.000.000
Indennità a favore dei lavoratori affetti da talassemia major ecc. (art. 39, legge 28 dicembre 2001, n. 448)	3.600.000	3.600.000	3.000.000
Oneri pregressi (artt. 19 e 20, legge 8 marzo 2000, n. 53; art. 33 legge 5 febbraio 1992, n. 104)	37.829.000	-	-
Fondi destinati alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano	775.000.000	956.237.792	656.451.149
Somme destinate ai Comuni	44.466.940	44.466.940	-
Fondi destinati al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali	50.027.000	43.450.208	41.182.547
TOTALE	1.624.922.940	1.776.154.940	1.464.233.696

Fonte: MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

6.4.3 – Fondo Nazionale per l'Infanzia e l'Adolescenza

Un elemento di novità nell'anno 2008 riguarda le risorse destinate ai Comuni per il finanziamento degli interventi di competenza comunale ai sensi della legge n. 285/1997 "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza". Fino all'annualità 2006 le risorse inerenti il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, istituito con la legge 28 agosto 1997, n. 285, provenivano, per la parte destinata ai 15 comuni di cui all'articolo 1, comma 2, della citata legge (cosiddette "città riservatarie"), dallo stanziamento assegnato al Fondo nazionale per le politiche sociali e il Fondo per l'infanzia e l'adolescenza era pertanto alimentato mediante il riparto del suddetto Fondo nazionale per le politiche sociali.

La legge finanziaria 2007 ha invece stabilito che la dotazione del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza fosse determinata annualmente dalla legge finanziaria. Di conseguenza, dal 2008 il suddetto Fondo non è più inserito nel riparto annuale del Fondo nazionale per le politiche sociali ed è dotato di un decreto di riparto ad hoc. Le risorse assegnate al Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e ripartite tra i comuni riservatari ammontano nell'anno 2008 a complessivi 43.905.000 euro. Anche in questo caso si registra una flessione dei finanziamenti stanziati rispetto alle quote del biennio precedente (2006-2007).

RIPARTO FONDO NAZIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA - (anni 2006, 2007, 2008)

ENTI DESTINATARI	ANNI		
	2006	2007	2008
Fondi destinati ai Comuni per il finanziamento degli interventi di competenza comunale in materia di infanzia e adolescenza di cui alla legge 285 del 1997	44.466.940	44.466.940	43.905.000

Fonte: MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

6.4.4 - Fondo Nazionale per le non autosufficienze

Ad integrazione delle risorse di fonte statale destinate a finanziare i servizi alla persona e alle famiglie nell'anno 2008 va considerato anche quanto previsto ed impegnato con il Fondo nazionale per le non autosufficienze. Il Fondo, istituito dalla legge finanziaria 2007, è finalizzato a garantire su tutto il territorio nazionale l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali in favore delle persone non autosufficienti.

Con questa misura si intende assicurare omogeneità agli interventi finora realizzati dalle regioni in favore delle persone in condizioni di limitata autonomia, attraverso la progressiva costruzione di un sistema di assistenza che assicuri la piena integrazione delle prestazioni sociali con quelle sanitarie. Al Fondo per le non autosufficienze sono stati assegnati 300 milioni per il 2008 da ripartire alle regioni e alle province autonome in funzione della popolazione anziana non autosufficiente e di specifici indicatori socio-economici. Nel 2007 il finanziamento era di 100 milioni di euro, si è dunque registrato un incremento considerevole della dotazione del Fondo.

Nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali, le risorse del Fondo sono destinate alla realizzazione di prestazioni e servizi assistenziali a favore di persone non autosufficienti. Tenendo conto di quanto previsto dall'art. 22, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328, in materia di livelli essenziali, sono state individuate alcune aree prioritarie di intervento delle prestazioni, il cui raggiungimento sarà da realizzarsi gradualmente nel tempo e la cui piena definizione è rimandata ad ulteriori provvedimenti legislativi, nonché agli accordi in sede di Conferenza Unificata. In particolare, si prevede:

a) la previsione o il rafforzamento dei punti unici di accesso alle prestazioni e ai servizi con particolare riferimento alla condizione di non autosufficienza che agevolino e semplifichino l'informazione e l'accesso ai servizi socio-sanitari;

b) l'attivazione di modalità di presa in carico della persona non autosufficiente attraverso un piano individualizzato di assistenza che tenga conto sia delle prestazioni erogate dai servizi sociali che di quelle erogate dai servizi sanitari di cui la persona non autosufficiente ha bisogno, favorendo la prevenzione e il mantenimento di condizioni di autonomia, anche attraverso l'uso di nuove tecnologie;

c) l'attivazione o il rafforzamento di servizi socio-sanitari e socio-assistenziali con riferimento prioritario alla domiciliarità, al fine di favorire l'autonomia e la permanenza a domicilio della persona non autosufficiente.

Va specificato che le risorse del Fondo per le non autosufficienze sono finalizzate alla copertura dei costi di rilevanza sociale dell'assistenza socio-sanitaria e sono aggiuntive rispetto alle risorse già destinate alle prestazioni e ai servizi a favore delle persone non autosufficienti da parte degli enti regionali e locali. Infine, le risorse riservate al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali sono finalizzate al monitoraggio degli impieghi e delle prestazioni reallizzate, e dunque alla verifica di un corretto perseguimento delle finalità proprie del Fondo.

RIPARTO FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE - (anni 2007, 2008)

ENTI DESTINATARI	ANNI	
	2007	2008
Fondi destinati alle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano	99.000.000	299.000.000
Fondi destinati al Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali	1.000.000	1.000.000
TOTALE	100.000.000	300.000.000

6.4.5 – Pensioni ed assegni sociali

L'assegno sociale è una prestazione di natura socio-assistenziale rivolta ai cittadini italiani, ai cittadini comunitari residenti in Italia ed extracomunitari titolari di carta di soggiorno, che hanno raggiunto i 65 anni di età, e il cui reddito annuo per l'anno 2008 non superi la somma di 8.640,84 euro. Tale soglia di reddito viene innalzata a 17.281,68 nel caso di persone coniugate.

Dal 1° gennaio 2006 l'assegno sociale ha sostituito la pensione sociale, che comunque continua a essere erogata a coloro che ne hanno fatto domanda entro il 31 dicembre 1995 (art. 3, comma 6 legge 8.8.1995 n. 335).

La pensione e l'assegno sociale non costituiscono base imponibile a fini Irpef e dunque non sono soggetti a tassazione, inoltre per questi trasferimenti non è prevista reversibilità.

I trattamenti pensionistici in questione vengono erogati dalla Gestione degli Interventi Assistenziali (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) e sono finanziati esclusivamente dallo Stato.

L'importo della pensione e dell'assegno sociale viene rivalutato annualmente, per l'anno 2008 l'importo base mensile della pensione è pari a 326,02, quello dell'assegno a 395,59 euro.

A ciò si aggiunge una maggiorazione fino ai 69 anni di 12,92 euro mensili per un totale di 408,51 euro mensili; a partire dai 70 anni di 184,41 euro per l'assegno e di 253,98 euro per la pensione, per un importo complessivo mensile di 580 euro.

La distribuzione regionale riportata in tabella evidenzia una maggiore prevalenza delle pensioni e degli assegni sociali nelle regioni del Centro e del Mezzogiorno, sia rispetto alla popolazione totale che in relazione alla popolazione con più di 65 anni. Complessivamente, tale distribuzione è coerente con l'andamento del fenomeno della povertà che è notoriamente concentrato nelle regioni del Mezzogiorno. Al Nord la quota più elevata di pensioni sociali si

registra in Liguria dove si rilevano 5,06 pensioni ogni 100 abitanti con 65 anni e più a fronte di un valore medio della ripartizione pari a 3,84. Valori superiori alla media della ripartizione si registrano anche per il Friuli-Venezia Giulia (4,26) e il Veneto (4,06). Tra le regioni del Centro, il Lazio presenta il numero più alto di pensioni in rapporto alla popolazione con 65 anni e più (8,42 contro il valore medio della ripartizione pari a 6,58). Per quanto riguarda le regioni del Mezzogiorno, il numero più elevato di prestazioni in rapporto alla popolazione anziana si registra in Campania e in Sicilia (rispettivamente, 12,64 e 14,03 contro il valore medio della ripartizione pari a 11,28).

Tabella PS.15. – PENSIONI ED ASSEGNI SOCIALI - PENSIONI VIGENTI AL 1° GENNAIO 2008

REGIONI	Pensioni ed assegni sociali			
	Numero	Importo annuo	Pensioni per 100 ab. con 65 anni e più	Pensioni per 100 abitanti
NORD	220.714	1.039,28	3,84	0,81
Piemonte	33.272	162,45	3,33	0,76
Valle d'Aosta	972	4,08	3,75	0,77
Liguria	21.838	105,21	5,06	1,36
Lombardia	75.595	360,03	3,95	0,78
Trentino-Alto Adige	6.328	28,41	3,46	0,63
Friuli-Venezia Giulia	12.005	54,34	4,26	0,98
Veneto	38.330	176,66	4,06	0,79
Emilia-Romagna	32.374	148,09	3,34	0,76
CENTRO	164.319	768,35	6,58	1,41
Toscana	43.164	191,95	5,05	1,17
Lazio	91.667	450,27	8,42	1,65
Umbria	13.039	55,34	6,35	1,47
Marche	16.449	70,78	4,71	1,06
SUD e ISOLE	417.609	1.873,74	11,28	2,01
Abruzzo	24.036	105,01	8,53	1,82
Molise	4.213	18,66	5,99	1,31
Campania	115.089	554,27	12,64	1,98
Basilicata	9.133	39,12	7,71	1,55
Puglia	68.615	302,39	9,48	1,68
Calabria	38.883	175,01	10,45	1,94
Sicilia	128.739	559,77	14,03	2,56
Sardegna	28.901	119,52	9,45	1,74
TOTALE	802.642	3.681,34	6,72	1,35

N.B. Importi in milioni di euro

Fonte: Banche dati statistiche INPS

6.4.6 – Invalidità civile

L'istituto dell'invalidità civile garantisce quanto previsto dalla Carta Costituzionale all'art. 38 "Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale".

Le misure a favore dei cittadini in condizioni di invalidità civile⁽¹⁾ sono finanziate dalla fiscalità generale e costituiscono un insieme composito di trattamenti che fanno riferimento a provvedimenti normativi differenziati e, in origine, fortemente frammentati. I trattamenti a tutela dell'invalidità civile sono sottoposti alla prova dei mezzi.

Una prima razionalizzazione della materia si è avuta con la legge 118 del 1971 che unifica in un testo unico l'assistenza agli invalidi civili, a esclusione di ciechi e sordomuti per i quali esisteva già una normativa a tutela della loro minorazione (l. 66/1962 e l. 381/1970). A favore di tutti gli invalidi civili vengono previsti, in base a determinate percentuali di invalidità, le prime prestazioni economiche continuative: la pensione di inabilità e l'assegno sociale. Queste leggi costituiscono ancora oggi, sebbene modificate e integrate da numerose normative successive, i riferimenti principali per quanto riguarda le pensioni ai cittadini disabili.

In seguito viene istituita l'indennità di accompagnamento⁽²⁾ (l. 18/1980), una misura assistenziale di natura monetaria alla quale si ha diritto nel caso sia stata accertata una inabilità al 100%, ossia quando non si ha più la capacità di deambulare o di compiere le normali attività della vita quotidiana. Questa prestazione monetaria ha carattere universalistico, è dovuta per il solo titolo della minorazione, quindi viene erogata indipendentemente dalla condizione reddituale del beneficiario o del nucleo familiare di appartenenza. L'indennità può accompagnarsi, dunque, anche a prestazioni di tipo previdenziale.

Ulteriori interventi normativi hanno disciplinato il settore dell'invalidità civile regolamentandone specifici aspetti, nel 1992 viene varata la legge n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate". Nonostante i numerosi interventi normativi la materia necessita ancora di un riordino complessivo, in particolare per quanto riguarda la definizione degli interventi, le modalità di accertamento e di verifica. Il diritto alle provvidenze per invalidità civile è riconosciuto ai cittadini italiani, o comunitari con residenza in Italia o extracomunitari titolari di carta di soggiorno, in possesso dei requisiti sanitari e giuridico-economici prescritti.

Considerando i trattamenti erogati al 1° gennaio 2008 (Tabelle PS.16-17), si evidenzia un numero relativamente maggiore di prestazioni in tutte le regioni del Sud (in particolare Sardegna, Calabria, Campania, e Abruzzo) rispetto alle regioni del Centro-Nord. Tuttavia tra le regioni del Centro, in Umbria si rileva, in rapporto alla popolazione residente, il numero più elevato di prestazioni con 5,48 prestazioni ogni 100 abitanti a fronte di un valore medio nazionale pari a 3,58 e di un valore medio della ripartizione pari a 3,73. Analogamente nelle regioni del Nord, la Liguria presenta un valore pari a 4,10 contro il 2,91 calcolato sulla media delle regioni settentrionali.

⁽¹⁾ La funzione invalidità include le prestazioni che assicurano il rischio di incapacità totale o parziale ad esercitare un'attività lavorativa. Sono escluse le prestazioni di invalidità erogate ad ultrasessantacinquenni perché incluse nella funzione vecchiaia (Istat-Inps, I trattamenti pensionistici – Anno 2006).

⁽²⁾ L'indennità di accompagnamento comprende indennità di accompagnamento a favore di invalidi civili totali, indennità di frequenza per minori di 18 anni, indennità di comunicazione per i non udenti, indennità speciali per i ciechi parziali, indennità di accompagnamento per i ciechi assoluti, indennità di assistenza e di accompagnamento ai grandi invalidi di guerra (Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, Rapporto di monitoraggio sulle politiche sociali, Parte Seconda – Sezione I, I trasferimenti monetari per invalidità, pensioni sociali, integrazioni al minimo, pensioni di guerra e ai superstiti, Aggiornamento – Ottobre 2008).

Tabella PS.16. - TRATTAMENTI DI INVALIDITÀ CIVILE (PENSIONE ED INVALIDITÀ AL 1° GENNAIO 2008)

REGIONI	Invalidi civili		Non vedenti		Non udenti		TOTALE		
	Numero	Importo annuo(*)	Numero	Importo annuo(*)	Numero	Importo annuo(*)	Numero	Importo annuo(*)	Pensioni per 100 abitanti
NORD	724.386	4.243,4	48.127	371,0	15.324	60,2	787.837	4.674,5	2,91
Piemonte	117.216	682,9	9.349	68,9	2.593	10,3	129.158	762,0	2,93
Valle d'Aosta(**)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Liguria	61.175	352,9	3.837	29,3	954	3,7	65.966	386,0	4,10
Lombardia	247.345	1.450,5	15.473	119,5	5.885	22,8	268.703	1.592,7	2,79
Trentino-Alto Adige(**)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Friuli-Venezia Giulia	40.720	240,1	2.417	18,0	788	3,1	43.925	261,2	3,59
Veneto	127.553	750,1	8.707	69,5	2.671	10,8	138.931	830,4	2,88
Emilia-Romagna	130.377	766,9	8.344	65,8	2.433	9,5	141.154	842,2	3,30
CENTRO	403.365	2.342,8	24.915	192,7	7.377	29,5	435.657	2.565,0	3,73
Toscana	120.207	707,0	8.581	67,0	2.166	8,5	130.954	782,5	3,56
Lazio	180.915	1.040,8	10.249	80,6	3.628	14,4	194.792	1.135,8	3,50
Umbria	45.415	266,7	2.470	18,3	540	2,2	48.425	287,2	5,48
Marche	56.828	328,2	3.615	26,8	1.043	4,3	61.486	359,4	3,96
SUD E ISOLE	842.175	4.734,6	52.681	434,7	18.728	81,1	913.584	5.250,4	4,39
Abruzzo	53.291	302,3	4.259	34,7	1.067	4,4	58.617	341,4	4,43
Molise	10.688	60,1	1.070	8,1	293	1,2	12.051	69,4	3,76
Campania	249.773	1.401,9	10.598	89,1	4.118	17,8	264.489	1.508,8	4,55
Basilicata	21.394	117,7	1.506	12,1	695	3,0	23.595	132,7	3,99
Puglia	150.193	836,4	9.551	78,0	3.376	14,6	163.120	929,0	4,00
Calabria	93.846	544,3	5.090	43,7	2.113	9,4	101.049	597,4	5,03
Sicilia	182.492	1.016,1	15.559	127,0	6.013	26,0	204.064	1.169,1	4,06
Sardegna	80.498	455,9	5.048	42,1	1.053	4,6	86.599	502,7	5,20
TOTALE	1.969.926	11.320,8	125.723	998,3	41.429	170,8	2.137.078	12.490,0	3,58

N.B. Importi in milioni di euro.

(*) Gli importi sono comprensivi dell'eventuale assegno di accompagnamento.

(**) Prestazioni gestite direttamente dalla regione.

Fonte: Banche dati statistiche INPS

Tabella PS.17. – PRESTAZIONI AGLI INVALIDI CIVILI AL 1° GENNAIO 2008

REGIONI (*)	Sola pensione		Sola indennità		Pensione ed indennità		TOTALE prestazioni		
	Numero	Importo medio mensile	Numero	Importo medio mensile	Numero	Importo medio mensile	Numero	Importo medio mensile	Pensioni per 100 abitanti
Piemonte	20.612	253,15	87.780	450,11	20.766	668,84	129.158	453,85	2,93
Liguria	12.053	253,68	44.554	455,76	9.359	676,22	65.966	450,12	4,10
Lombardia	44.994	253,60	180.474	450,81	43.235	687,99	268.703	455,95	2,79
Friuli-Venezia Giulia	5.998	253,32	31.847	452,95	6.080	682,84	43.925	457,51	3,59
Veneto	22.453	253,09	93.799	452,62	22.679	693,95	138.931	459,77	2,88
Emilia-Romagna	19.413	252,90	102.306	454,06	19.435	690,44	141.154	458,94	3,30
Toscana	19.619	252,19	91.566	454,67	19.769	688,62	130.954	459,65	3,56
Lazio	40.941	253,63	118.489	450,94	35.362	666,12	194.792	448,53	3,50
Umbria	6.782	250,93	35.658	459,44	5.985	670,05	48.425	456,27	5,48
Marche	9.684	251,42	42.797	451,47	9.005	653,98	61.486	449,62	3,96
Abruzzo	11.900	252,55	36.470	449,22	10.247	670,51	58.617	447,98	4,43
Molise	2.843	253,20	6.908	446,24	2.300	667,29	12.051	442,89	3,76
Campania	74.564	254,75	143.924	450,05	46.001	702,09	264.489	438,82	4,55
Basilicata	6.074	252,87	13.368	442,87	4.153	663,01	23.595	432,71	3,99
Puglia	45.444	253,60	88.136	448,71	29.540	690,21	163.120	438,09	4,00
Calabria	21.699	253,87	59.757	450,84	19.593	689,20	101.049	454,76	5,03
Sicilia	54.767	254,47	108.697	443,24	40.600	685,06	204.064	440,69	4,06
Sardegna	23.077	253,59	45.714	448,52	17.808	691,23	86.599	446,49	5,20
TOTALE	442.917	253,65	1.332.244	450,82	361.917	684,72	2.137.078	449,57	3,58

(*) Le regioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige gestiscono direttamente le prestazioni agli invalidi civili.

6.5 – TRATTAMENTI INFORTUNI

L'attività svolta dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, in materia di coordinamento ed applicazione della normativa relativa alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nel corso dell'anno 2008, si è concretizzata con l'adozione di provvedimenti legislativi con effetti sia dal lato delle uscite (prestazioni) che delle entrate (premi).

Prestazioni

Ai sensi dell'art. 20, comma 6, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 è stato emanato il D.M. 23 luglio 2008, concernente la "Rivalutazione dell'assegno di incollocabilità con decorrenza 1° luglio 2008", pubblicato nella G.U. n. 238 del 10 ottobre 2008. Tale provvedimento aggiorna l'importo dell'assegno di incollocabilità in relazione alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo intervenuta tra il 2006 e il 2007, registrata dall'ISTAT e risultata pari a 1,7 per cento. Il nuovo importo è fissato nella misura di 226,45 euro.

Ai sensi dell'art. 39, comma 1 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 è stato emanato il D.M. 1° aprile 2008 concernente "Tabelle dei coefficienti per il calcolo dei valori capitali attuali delle rendite di inabilità e di quelle a favore dei superstiti dei lavoratori infortunati", pubblicato nella G.U., supplemento ordinario, n. 118 del 21 maggio 2008. Tale provvedimento aggiorna le tabelle dei coefficienti per il calcolo dei valori capitali attuali delle rendite di inabilità e di quelle a favore dei superstiti utilizzate per la quantificazione dei capitali a copertura delle rendite e per la valutazione attuariale dell'ammontare delle riserve da porre in bilancio.

Ai sensi dell'art. 10, comma 3 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2008, n. 38 è stato emanato il D.M. 9 aprile 2008 concernente "Nuove tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura ai sensi degli artt. 3 e 211 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni ed integrazioni", pubblicato nella G.U. n. 169 del 21 luglio 2008.

Ai sensi dell'art. 11 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2008, n. 38 sono stati emanati i DD.MM. 30 luglio 2008, concernenti la "Rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale nel settore industriale, a decorrere dal 1° gennaio 2008" e la "Rivalutazione delle prestazioni economiche per infortuni sul lavoro e malattie professionali nel settore agricolo a decorrere dal 1° gennaio 2008", entrambi pubblicati nella G.U. n. 238 del 10 ottobre 2008. Tali decreti aggiornano le prestazioni economiche in base alla variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolata dall'ISTAT. Essendo intervenuta una variazione pari al 12,45%, tra la retribuzione media giornaliera dell'anno 2007 rispetto a quella dell'anno 2003, si è proceduto al riassorbimento ai sensi dell'art. 20 commi 3 e 4 della legge 41/1986.

È stato, inoltre, emanato il D.M. 30 luglio 2008, ai sensi dell'art. 11 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2008, n. 38, concernente la "Rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale con decorrenza 1° luglio 2008 per i medici radiologi", pubblicato nella G.U. n. 242 del 15 ottobre 2008.

Si segnala che, ai sensi del citato art. 11 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2008, n. 38 è stato, infine, emanato il D.M. 23 luglio 2008 concernente la "Determinazione delle retribuzioni convenzionali per gli anni 1999/2005 per la liquidazione delle rendite INAIL

per infortunio sul lavoro e malattia professionale dei tecnici sanitari di radiologia a decorrere 1° gennaio 2005”, pubblicato nella G.U. n. 238 del 10 ottobre 2008.

Tali decreti sono stati emanati al fine di determinare e rivalutare le retribuzioni annue da assumersi a base per la liquidazione delle prestazioni economiche a favore dei medici colpiti da malattie e da lesioni causate dall'azione dei raggi x e delle sostanze radioattive, e dei loro superstiti, nonché dei tecnici sanitari di radiologia.

Premi

Tra gli atti amministrativi aventi riflessi sul lato delle entrate dell'INAIL, si segnala il D.D. 31 luglio 2008 concernente la “Determinazione della retribuzione convenzionale giornaliera ai fini contributivi ed indennitari dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per i lavoratori di cui all'art. 4, n. 6 e 7 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124”.

Ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 30 aprile 1970 è stato emanato il D.M. 6 giugno 2008 concernente “Modifica dell'allegato del decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 3 dicembre 1999”, recante “Revisione triennale degli imponibili giornalieri e dei periodi di occupazione media mensile, nonché di inserimento nuove attività lavorative, per i lavoratori soci di società ed enti corporativi, anche di fatto cui si applicano le disposizioni del D.P.R. n. 602/1970”.

È stato, infine, emanato il D.M. 6 febbraio 2008 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali concernente l'incremento, nella misura dell'8,34%, della quota capitaria annua dovuta, per l'anno 2005, dai lavoratori autonomi agricoli per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Con riguardo agli atti amministrativi istituzionali, ai sensi dell'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 è stato emanato il D.M. 14 gennaio 2008 concernente elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 del T.U. approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella G.U. n. 70 del 22 marzo 2008.

È in fase di definizione l'attività istruttoria relativa alla riduzione dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per la gestione artigiano, ai sensi dell'art. 1 comma 780 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Ai sensi dell'art. 1, comma 23 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 è stato predisposto uno schema di decreto per la previsione di un aumento in via straordinaria delle indennità dovute dall'INAIL a titolo di recupero del valore dell'indennità risarcitoria del danno biologico di cui all'art. 13 del decreto legislativo 23 febbraio del 2000, n. 38.

Amianto (L. 257/92 - L. 271/93)

L'art. 1, comma 20, della Legge 24 dicembre 2007, n. 247, recante: “Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale” ha introdotto disposizioni secondo cui, ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive

modificazioni, sono valide le certificazioni rilasciate dall'INAIL ai lavoratori che abbiano presentato domanda al predetto Istituto entro il 15 giugno 2005, per periodi di attività lavorativa con esposizione all'amianto fino all'avvio dell'azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003, nelle aziende interessate dagli atti di indirizzo già emanati in materia dal Ministero del Lavoro.

Il successivo comma 21 riconosce la fruizione dei predetti benefici previdenziali ai lavoratori non titolari di trattamento pensionistico avente decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della citata legge n. 247/07. È stato, pertanto, emanato il D.M. 12.03.2008, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze (pubblicato nella G.U. n. 110 del 12.05.2008), di determinazione delle modalità attuative dei suddetti commi 20 e 21, concernente la certificazione di esposizione all'amianto di lavoratori occupati in aziende interessate agli atti di indirizzo ministeriale.

Ai sensi dell'art. 1, comma 241, della legge 28 dicembre 2007, n. 244, lo schema di regolamento concernente il fondo per le vittime dell'amianto, riformulato in ossequio alle proposte di modifica ed alle osservazioni riportate nel parere interlocutorio del Consiglio di Stato del 6 ottobre 2008, sarà nuovamente inviato al Consiglio di Stato per l'acquisizione del relativo parere.

I prospetti di questo paragrafo mostrano un quadro sintetico riepilogativo del settore infortuni, mentre i dati statistici e contabili, analitici, sono riportati nelle tabelle da Appendice PS. 34 a PS. 38, contenute nel volume III "Appendice Statistica".

Vengono esaminati i dati degli Enti che erogano prestazioni infortunistiche: l'INAIL (Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), l'IPSEMA (Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo, istituito ex D.Lgs. n. 479/94 con compiti attribuiti alle ex Casse Marittime: Tirrena, Adriatica e Meridionale) e l'ENPAIA (Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura, che eroga prestazioni per infortuni sia professionali che extra professionali agli impiegati di aziende e consorzi agricoli).

Anche l'INPGI gestisce l'assicurazione infortuni, riscuotendo un contributo, a carico dell'azienda, che viene indicato mensilmente sulla busta paga dei giornalisti dipendenti, e corrispondendo le indennità infortunistiche agli aventi diritto (liquidazioni delle rendite in capitale).

Tabella PS. 18. – SETTORE INFORTUNI. SITUAZIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE (milioni di euro)

ENTE	ANNI	Avanzo o disavanzo (–) economico	Avanzo o disavanzo (–) patrimoniale
INAIL	{ 2007 2008	1.593 -	847 -
IPSEMA	{ 2007 2008	4 -	257 -
ENPAIA	{ 2007 2008	5 -	91 -

Fonte: MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Tabella PS. 19. – ELEMENTI PREVIDENZIALI DEL SETTORE INFORTUNI - ANALISI RENDITE (euro)

ENTE EROGATORE	ANNI	Assicurati	Numero di rendite liquidate	Contributi	Importo delle rendite	Assicurati per numero rendite	
		(1)	(2)		(3)	(4)=(1)/(2)	(5)=(3)/(2)
INAIL	2007	22.334.988	964.541	9.057	4.480	23	4.645,11
	2008	-	-	-	-	-	-
IPSEMA - Gestione Infortuni	2007	98.834	4.603	75	27	21	5.856,38
	2008	-	-	-	-	-	-
ENPAIA - Assicurazione Infortuni	2007	32.786	18	11	..	1.821	..
	2008	-	-	-	..	-	-
TOTALE	2007	22.466.608	969.162	9.143	4.507	23	4.650,78
	2008	-	-	-	-	-	-

(..) Importo inferiore a 0,5 milioni di euro.

Fonte: MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Valutazioni

Poiché non sono ancora pervenuti i dati relativi al 2008, non è possibile effettuare confronti tra l'esercizio 2007 e 2008.

6.6 – INCENTIVI ALLE IMPRESE

Si riportano, di seguito, i principali provvedimenti legislativi che, nel corso del 2008, hanno avuto maggiori riflessi in materia di incentivi alle imprese.

L'art. 1, comma 67 della Legge 24/12/2007, n. 247, recante: "Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale", nell'ottica di una riduzione del costo del lavoro, ha disposto, con effetto dal 1° gennaio 2008, l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, di un Fondo per il finanziamento degli sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello.

Ha disposto, inoltre, l'abrogazione dell'art. 2 del decreto-legge n. 67/1997, convertito, con modificazioni dalla legge n. 135/1997 relativo al regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti di secondo livello. Vengono conseguentemente escluse dalla retribuzione imponibile e da quella pensionabile le erogazioni previste dalla contrattazione collettiva aziendale o territoriale, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare.

L'art. 1, comma 67 ha abolito l'art. 27, c. 4, lett. e), del T.U. di cui al D.P.R. n. 797/1955 relativo al regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti di secondo livello a titolo di premio di produttività sulle quali, a decorrere dal 1° gennaio 2008, è dovuta l'ordinaria contribuzione. In sostituzione dell'abrogata decontribuzione, ha introdotto per il triennio 2008-2011, in via sperimentale, a domanda delle aziende, uno sgravio contributivo. Al tal riguardo, è stato emanato il D.M. 7.05.2008, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze (pubblicato nella G.U. n. 178 del 31.07.2008), inerente gli sgravi contributivi sulla quota di retribuzione costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali, territoriali ovvero di secondo livello, in attuazione dei commi 67 e 68 dell'art. 1, della legge 24.12.2007, n. 247.

In materia di agevolazioni per le regioni colpite da eventi calamitosi, la Legge 28. 2. 2008, n. 31, di conversione del decreto-legge 31.12.2007, n. 248 recante: "Proroga dei termini previsti da disposizione legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria" dispone, all'art. 6-ter, c. 1, il differimento al 20 dicembre 2008, nelle regioni Molise e Puglia colpite da eventi calamitosi, i termini del recupero dei contributi sospesi.

L'art. 2, c. 1 della Legge 6.6.2008, n. 103, di conversione del decreto-legge 8.4.2008, n. 61, recante: "Disposizioni finanziarie urgenti in materia di protezione civile" prevede la possibilità, per i soggetti aventi diritto alla sospensione dei contributi previdenziali ed assistenziali nelle regioni Marche ed Umbria colpite dagli eventi sismici del 1997, di definire la propria situazione debitoria in maniera agevolata mediante il versamento in 120 rate mensili uguali e consecutive del 40% dell'ammontare dei contributi sospesi al netto dei versamenti già eseguiti.

Sempre in materia di agevolazioni, l'art. 3, c. 2 della Legge 22.12.2008, n. 201, di conversione del decreto-legge 23.10.2008, n. 162, recante: "Interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997", stabilisce che il versamento, in maniera agevolata, delle rate dei contributi sospesi nelle regioni Marche ed Umbria colpite dagli eventi sismici del 1997, si effettua, a decorrere dal 16 giugno 2009, entro il 16 di ciascun mese.

Si ricorda il decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria" convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2008, n. 31. In particolare, l'art. 6 ter proroga al 20 dicembre 2008 il termine previsto per la regolarizzazione contributiva dei soggetti residenti o domiciliati nei territori più colpiti dagli eventi sismici del 2002 nelle province di Campobasso e Foggia. Inoltre, l'art. 36 bis proroga, tra l'altro, il termine fissato per gli adempimenti necessari ai fini della regolarizzazione dei versamenti tributari e contributivi dei contribuenti della provincia di Catania interessati dallo stato di emergenza stabilito con DPCM del 22 dicembre 2005.

Vengono riportate, di seguito, le tabelle relative alle aliquote contributive vigenti al 1° gennaio 2009 per le imprese industriali in senso stretto con più di 50 dipendenti e per i lavoratori autonomi.